



DELIBERA N. 30
del 30 gennaio 2025

Fasc. ANAC n. 1915/2024

Oggetto

Ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 di un incarico dirigenziale presso *omissis*

Riferimenti normativi

Art. 4, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013

Parole chiave

Inconferibilità, incarichi dirigenziali esterni,

Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF),

Ritenuto in fatto

L'Autorità veniva investita della cognizione della posizione dell'Ing *omissis* il quale aveva assunto un incarico dirigenziale presso l'Agenzia *omissis* (d'ora in avanti "*omissis*").

La paventata criticità derivava dal fatto che il citato soggetto fosse funzionario, in aspettativa (in ragione del nuovo incarico assunto), della società municipalizzata *omissis* di *omissis* e che l'*omissis*, dotata del fine istituzionale di promuovere la sicurezza e vigilare sulle infrastrutture *omissis* e sugli impianti *omissis*, esercitasse poteri di regolazione e controllo nei confronti della società di provenienza. Da ciò se ne facevano discendere tre potenziali violazioni del quadro normativo vigente: la prima inerente alla causa di inconferibilità di cui all'art. 4; la seconda circa la sussistenza di un asserito conflitto di interessi tra le funzioni; la terza (ma in ottica futura) rispetto al divieto di pantouflage.

L'ANAC esaminava la questione rinvenendo, invero, profili di intervento in ordine alla normativa di cui al d.lgs. n. 39 del 2013. Perciò, in data 18.10.2024, l'Autorità avviava il presente procedimento di vigilanza in ordine all'incarico dirigenziale assunto dall'Ing. *omissis* presso *omissis* a far data dal *omissis* gennaio 2024, assumendo violato il divieto di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 39 del 2013. La comunicazione di avvio veniva trasmessa, unitamente: all'interessato, al RPCT e al Direttore della *omissis*.

Tutte le parti (fatto salvo il RPCT, che, però, comunque partecipava) con note del 28.10.2024, presentavano richiesta di audizione dinanzi l'Ufficio istruttore, che si teneva in videoconferenza il giorno 14.11.2024, alla presenza dei seguenti soggetti: *omissis* (Direttore dell' *omissis*), assistito dall'Avv.ti *omissis* ed *omissis*; Dott.ssa *omissis* (Dirigente Responsabile dell'Ufficio II – *omissis*); Ing. *omissis* (in qualità di soggetto interessato dall'avvio del procedimento), assistito dall'Avv.to *omissis*; Dott.ssa *omissis*, RPCT dell' *omissis*.

Nel corso dell'audizione, gli interessati precisavano, anzitutto, che, a titolo cautelativo e nel rispetto delle prerogative dell'Autorità, il direttore dell'Agenzia – in data 25 ottobre (provvedimento successivamente accluso alle memorie) - ha disposto, nelle more della definizione del procedimento, l'astensione del *omissis* dallo svolgimento di tutte le attività e/o l'adozione di eventuali provvedimenti riguardanti l' *omissis* di *omissis*, avocando la relativa competenza al superiore gerarchico, il Direttore Generale sovraordinato di riferimento.

Tanto premesso, nel merito, le parti escludevano l'integrazione della prospettata ipotesi di inconferibilità in quanto, in via di estrema sintesi, non sussisterebbero i presupposti della fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 39 del 2013, ovvero: *a*) svolgimento di un incarico riconducibile a quello di "posizione dirigenziale" nell'ente di provenienza; *b*) presenza di un rapporto qualificato (in termini di potere di regolamentazione e/o finanziamento) tra l'ente di provenienza e l'amministrazione di destinazione; *c*) competenze riferibili ed esercitabili, comunque, dall'interessato.

L'ANAC acquisiva poi le memorie a difesa prodotte dall'interessato e dall'ente in data 04.12.2024.



Ritenuto in diritto

1. Premessa

L'Ing. *omissis*:

- a) è dipendente funzionario (allo stato in aspettativa concessa con ordine di servizio n. *omissis* del *omissis* gennaio 2024) dell'Azienda Municipalizzata *omissis* (d'ora in avanti "*omissis*"), nella quale ha svolto il ruolo di Direttore di Esercizio;
- b) è, a far data dal *omissis* gennaio 2024, titolare di incarico di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 (all'esito di una procedura di interpello indetta dall'ente nazionale), di Responsabile dell'Ufficio *omissis* dell' *omissis*.

Anzitutto occorre dare atto che nella fattispecie non ricorrono, contrariamente a quanto prospettato nella segnalazione, i presupposti per valutare, anche solo astrattamente, l'intervenuta violazione del cd. divieto di pantouflage per le ragioni che seguono.

Come noto l'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 dispone che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

Emerge, ictu oculi, che il presupposto di fatto (per un'ipotetica applicabilità del divieto di pantouflage) consistente nel "ritorno" dell'Ing. *omissis* presso l' *omissis* di *omissis*, allo stato, una mera probabilità. Ciò esclude la possibilità, al momento, di pronunciarsi su una situazione solo eventuale e futura.

Ad ogni modo, per completezza, in punta di diritto, si rappresenta che nel Parere a firma del Presidente, Fascicolo ANAC n. 2766/2022, si è ritenuto che l'aspettativa non equivalga alla cessazione del rapporto di lavoro, considerate quest'ultima, invece, quale presupposto costitutivo della fattispecie di divieto dal richiamato articolo. Si legge, infatti, che *"la cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione può derivare da licenziamento, dimissioni volontarie, scadenza del termine nei contratti a tempo determinato, particolari circostanze specificatamente previste dalla legge e dai contratti (quale ad esempio il superamento del c.d. periodo di comporto) o dal collocamento a riposo. A partire da tali momenti decorre il cd. "periodo di raffreddamento" fissato dal legislatore in tre anni. Nella fattispecie è stato precisato che il Segretario generale del ...omissis..., risulta attualmente collocato in aspettativa dal ruolo di funzionario ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 17, comma 4, l. n. 127/1997. In tal senso è stata altresì prospettata l'eventualità che, in caso di conferimento dell'incarico di Presidente del ...omissis..., l'interessato potrà essere collocato in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Si ritiene che il collocamento dell'interessato in aspettativa senza assegni, idoneo di per sé ad evitare l'incompatibilità fra i due incarichi, non dia luogo ad una cessazione del rapporto di lavoro come intesa dall'art. 53,*

comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001 (cfr. nota n. 33787 del 4 maggio 2022), poiché implica la sola interruzione del rapporto organico ma non anche quella del rapporto di servizio che, pertanto, rimane immutato".

Tale principio sembra, allora, sebbene nel futuro, applicabile alla situazione in esame.

2. Ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 39/2013

Premesso quanto sopra si è, allora, approcciato alla questione esaminando, anzitutto, la normativa di cui al d.lgs. n. 39 del 2013 la quale, ove applicabile, avrebbe comunque avuto l'effetto di assorbire l'ulteriore doglianza riguardante la disciplina del conflitto di interessi, che, invero, risulta ontologicamente recessiva in ipotesi di decadenza dall'incarico.

Occorre perciò scrutinare la legittimità dell'assunzione dell'incarico di destinazione (cfr. lett. b) del paragrafo che precede) alla luce di quello rivestito in provenienza (lett. a)).

A tal riguardo, nel provvedimento di avvio del procedimento, si era prefigurata l'applicabilità del divieto recato dall'art. 4, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, nella versione applicabile *ratione temporis* al caso di specie, secondo il quale: *"A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico (...) non possono essere conferiti: (...) c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento"*.

Dalla lettura della disposizione emerge, come noto, che gli elementi costitutivi della fattispecie di inconferibilità attengono tanto all'incarico svolto "in provenienza" quanto a quello assunto "in destinazione" e sono:

a) avere svolto, nei due anni precedenti (c.d. "periodo di raffreddamento") l'assunzione dell'incarico oggetto di approfondimento, incarichi e cariche (definite nell'art. 1, comma 2, lett. e) del medesimo decreto) presso un ente di diritto privato avente un dato rapporto qualificato con l'amministrazione conferente l'incarico di destinazione (per come delineati dall'art. 1, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 39 del 2013;

b) assumere l'incarico, conferito dalla stessa amministrazione/ente pubblico con cui la società di provenienza detiene il predetto "rapporto qualificato", dirigenziale esterno (ex art. 1, comma 2, lett. k) del d.lgs. n. 39 del 2013).

Nel provvedimento di avvio, scrutinandone gli aspetti salienti, si era paventata la ricorrenza di entrambi i profili. Contrariamente a quanto, allora, prospettato, in seguito all'istruttoria svolta, agli elementi acquisiti nel corso dell'audizione nonché al contenuto delle memorie di parte elemento dirimente, nel caso di specie, è risultato essere l'esame approfondito della questione giuridica di cui alla lett. a).

a) Incarico di provenienza

Si è detto che, affinché possa – anche solo astrattamente – operare il divieto di conferimento di cui all'art. 4 lett. b) del d.lgs. n. 39 del 2013, occorre che l'incarico svolto "in provenienza" soddisfi due contestuali criteri.

Il primo si sostanzia nell'effettivo pregresso svolgimento di un ruolo giuridicamente riconducibile alla categoria degli "incarichi e cariche" presso enti di diritto privato regolati o finanziati (secondo elemento costitutivo).



Per ciò che concerne il secondo aspetto basta, per le ragioni che di seguito si esporranno, brevemente rammentare che la società di provenienza è l'azienda che si occupa del trasporto pubblico locale della città di *omissis*, che ne è il socio unico. Essa, pertanto, gestisce il servizio di trasporto pubblico in tutto il territorio comunale, essendo vincolata in virtù del contratto di servizio sottoscritto, a far data dal *omissis*, in base al quale "il Comune di *omissis*, nell'ambito del suo territorio affida ad *omissis S.p.A.* i sotto elencati servizi pubblici: a. trasporto pubblico, *omissis*; b. trasporto pubblico effettuato con autoveicoli ecologici dedicati e con i sistemi denominati "Car-Sharing" e "Bike-Scooter Sharing", nei termini definiti nella sezione III del presente contratto; c. apposizione, installazione e manutenzione della segnaletica stradale, nei termini definiti nella sezione IV del presente contratto; d. controllo della sosta tariffata su carreggiata stradale ed eventuale gestione dei parcheggi pubblici, compresa la gestione di parcheggi per flotte pubbliche e private con annessi servizi su aree di proprietà comunale e/o gestione di terminal bus dei servizi pubblici extra-urbani, nei termini definiti nella sezione V del presente contratto; e. rimozione coattiva di veicoli in sosta vietata e per motivi di ordine pubblico e sicurezza, nei termini definiti nella sezione VI del presente contratto; f. gestione delle zone soggette a limitazione del traffico (ZTL), nei termini definiti al successivo art. 14 del presente contratto".

Alla luce di ciò, nell'atto di avvio, *omissis spa* si era qualificata, anzitutto, quale "ente di diritto privato in controllo pubblico" di cui all'art. 1, co. 2 lett. c), d.lgs. n. 39/2013 e, poi, esaminando il rapporto intercorrente con l'Agenzia (di destinazione) quale "ente di diritto privato regolato" dalla stessa secondo l'apposita definizione contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. d) del decreto. Le parti hanno contestato tale affermazione, tuttavia, tale aspetto risulta essere non determinante nell'economia del presente procedimento per le ragioni di cui di seguito.

Muovendo, allora, dalla decodificazione del primo concetto concernente la natura giuridica dell'incarico espletato presso la *omissis s.p.a.*, si deve fare riferimento al dettato normativo ovvero all'art. 1, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 39 del 2013 il quale per tali intende "le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente".

Nell'ampio ventaglio delle posizioni incluse nella categoria *de qua*, si era dato rilievo a quella dirigenziale, prospettando, cioè, che il ruolo di Direttore di Esercizio della tranvia di *omissis* e quello di Responsabile di Esercizio degli ascensori in servizio pubblico svolti dall'interessato nell'ambito dell' *omissis* potessero rilevare in tal senso. In particolare, nell'atto di avvio, si era fatto leva sulla concezione estremamente elastica e ampia della categoria in esame fatta propria dalla definizione di riferimento, la quale, certamente, intende includere al proprio interno molteplici ruoli nell'evidente ottica di massimizzare l'efficacia di una misura notoriamente preventiva del fenomeno del conflitto di interessi.

Le parti interessate hanno avvertito tale ricostruzione ritenendo che gli incarichi citati non rientrino nel perimetro della categoria di cui all'art. 1, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 39 del 2013 da ciò derivandone, a monte, l'insussistenza della fattispecie di inconferibilità.

Si riassumono, a seguire, i contenuti salienti delle memorie in merito a tale aspetto nonché le evidenze dei documenti acclusi alle stesse.

L'ing. *omissis* è dipendente dell' *omissis di omissis* e la carriera professionale presso la municipalizzata si è così svolta:

- egli è stato assunto nel marzo *omissis* come impiegato (liv. 2 CCNL *omissis*) con contratto di formazione e lavoro per la durata di n. 2 anni;
- il rapporto di lavoro, nell'aprile del *omissis*, è stato trasformato a tempo indeterminato e il soggetto assunto quale impiegato con la mansione di "capo unità organizzativa" di cui all'Area professionale 1° (retribuzione par. *omissis*) del CCNL *omissis*;
- nel gennaio del *omissis* l'Ingegnere è stato reinquadrato come impiegato con mansione di Responsabile Unità Amministrativa/Tecnica complessa del citato CCNL di settore fino alla recente data del collocamento in aspettativa;
- il medesimo, i.q. di Responsabile Unità amministrativa/tecnica, è stato nominato "direttore dell'esercizio tranviario" con ordine di servizio *omissis* n. *omissis* del *omissis* (previo assenso rilasciato dal competente direttore di dipartimento della Regione *omissis*).

Le parti, premesso quanto sopra, evidenziano, allora, che l'interessato ha svolto, in provenienza, il ruolo di impiegato, che non è stato inquadrato presso la *omissis* s.p.a. in una posizione dirigenziale e che neppure ha svolto incarichi di livello dirigenziale, neanche in regime di reggenza, di sostituzione o di facente funzioni. In merito precisano che il ruolo di "direttore dell'esercizio tranviario" - ovvero quello oggetto di contestazione nel provvedimento di avvio - si caratterizza per l'esercizio di competenze tecniche di tipo materiale ed operativo, involvendo, in particolare, le attività di: - verifica giornaliera del rispetto del numero dei convogli tranviari in circolazione; verifica del personale di guida in turno; - gestione delle anomalie al regolare svolgimento del servizio di trasporto nel caso di guasti e incidenti.

Non competono, invece, al ruolo ciò che concerne la manutenzione della tranvia e la gestione amministrativa e finanziaria (es: malattia, buste paga e contributi) del personale addetto.

Evidenziano, al contempo, che l'attribuzione del ruolo de quo ad un impiegato in luogo di un dirigente è una prassi ricorrente tra i gestori del trasporto pubblico locale proprio in ragione della natura squisitamente tecnica delle funzioni svolte che non implica, cioè, l'esercizio di competenze gestorie, quali il potere autonomo di spesa o la direzione delle risorse umane affidate all'unità.

Le censure di parte si ritengono accoglibili; le predette circostanze appaiono, infatti, confermate dall'esame dell'intera documentazione allegata. In tale direzione assumono particolare rilievo le seguenti evidenze probatorie:

- la presenza di dirigenti, a capo della divisione "*omissis*", sovraordinati al *omissis* nei confronti dei quali il medesimo faceva riferimento;
- i provvedimenti allegati, sebbene a titolo esemplificativo e non esaustivo, contengono la doppia firma del funzionario e del dirigente *omissis* con ciò determinando la responsabilità dell'atto in capo al secondo;
- la consultazione delle buste paga accluse alle memorie (quelle riferibili agli anni dal *omissis*) dimostra l'inquadramento dell'interessato come impiegato, secondo un livello stipendiale, via via, crescente.

Anche prescindendo dal criterio formalistico - letterale in termini di inquadramento professionale certamente carente nel caso di specie, ciò che risulta connotare un incarico dirigenziale secondo l'intero compendio di disposizioni vigenti, è il possesso da parte dell'interessato di competenze di amministrazione e gestione suscettibili



di manifestarsi, a titolo esemplificativo, attraverso l'adozione di atti aventi rilevanza esterna, mediante l'assunzione diretta o mediata di decisioni concernenti il personale ovvero la spendita di risorse finanziarie dell'ente nonché attraverso l'imputazione della responsabilità al medesimo dei risultati di gestione o di esercizio (cfr. ex multis delibera ANAC n. 376/2021). Tali peculiarità non si rintracciano nel ruolo svolto dall'interessato presso la *omissis* s.p.a.

Per completezza, si evidenziano due circostanze ovvero della presenza, nelle buste paga, di una voce retributiva denominata "*omissis*" (i) e dell'intervenuta delega in favore del dipendente interessato delle mansioni inerenti alla *omissis* (ii).

In merito all'aspetto retributivo (i) l'ANAC ha esaminato il CCNL di comparto (*omissis*), dal quale emerge che l'indennità di cui trattasi spetta ai lavoratori inquadrati nei parametri retributivi n. *omissis* e *omissis* (entrambi riferibili, in sequenza, alla carriera del *omissis*) in ragione di una qualche autonomia agli stessi riservata. In particolare l'Area professionale 1 del comparto è suddivisa in 3 diversi profili, articolati in senso decrescente come segue: - "*Responsabile unità amm./tecnica complessa (omissis)*" le cui competenze sono così declinate "*omissis*"; - "*Professional (omissis)*" che include i "*omissis*"; - "*Capo unità organizzativa amm./tecnica*" (*omissis*) categoria così descritta "*omissis*".

Dunque, l'indennità di quadro apparirebbe connessa certamente all'esercizio di una qualche forma di autonomia che, tuttavia, dall'istruttoria espletata, appare essere una autonomia essenzialmente tecnica che non corrisponde, cioè, a quella tracciata dal legislatore del d.lgs. n. 39 del 2013 come discrimen per la sua stessa applicazione.

Per ciò che concerne la seconda risultanza (ii), si evidenzia che tale delega – conferita con ordine di servizio n. *omissis* del *omissis* – è stata conferita in via temporanea nelle more dell'attuazione del piano di fabbisogno del personale.

Dunque, tali circostanze non appaiono all'ANAC idonee a sconfiggere quanto sopra illustrato in ordine al mancato svolgimento da parte de *omissis* di un incarico dirigenziale.

Nell'ottica di leale collaborazione e supporto istituzionale si è proceduto, come detto, ad assicurare un'agevole e rapida definizione del procedimento di vigilanza in virtù della sospensione dell'interessato, nelle more dello stesso, da talune funzioni presso l' *omissis*. Da ciò discende l'opportunità di valorizzare la ragione più liquida a sostegno dell'archiviazione sin qui espressa. Infatti, si evidenzia che l'argumentata ritenuta assenza dell'elemento costitutivo concernente la natura dell'incarico svolto in provenienza vale, ab origine, ad escludere la paventata applicabilità dell'ipotesi di inconfiribilità di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del d.lgs. 39/2013 rimanendo assorbite tutte le altre censure mosse dalle parti riguardanti l'asserita assenza di un rapporto regolatorio tra l' *omissis* e la *omissis* s.p.a..

3. Applicabilità della normativa in conflitto di interessi

Esclusa la sussistenza di eventuali violazioni del d.lgs. n. 39/2013, va ora valutato l'ultimo aspetto dedotto in segnalazione e potenzialmente rilevante ovvero se l'assunzione dell'incarico di dirigente presso l' *omissis*, con ciò che ne consegue in termini di funzioni espletabili, possa dar luogo ad una situazione di conflitto di interessi rispetto alle mansioni precedentemente svolte presso l' *omissis* di *omissis*.

Ciò che, in generale, potrebbe apprezzarsi è che l'Ing. *omissis*, nello svolgimento dell'incarico di destinazione (presso la citata autorità di vigilanza), potrebbe essere chiamato a valutare l'operato dell'esercente *omissis*, dove risulta ancora dipendente, benché in aspettativa, o ad adottare atti e provvedimenti nei confronti della medesima.

Tanto premesso in fatto, in diritto si evidenzia quanto segue.

Come noto, la costruzione giuridica del "conflitto" presuppone la contestuale sussistenza di un interesse privato ed uno pubblicistico, ritenuto – per ciò solo – prevalente, facenti capo al medesimo soggetto. Tale brevissima considerazione vale da sola a spiegare perché, nel caso di specie, non sembrerebbe rinvenibile la situazione canonica di conflitto di interessi per come descritta, mancando, anche in via astratta, il riferimento all'interesse privato dell'Ing. *omissis* eventualmente connesso o confliggente con la cura dell'interesse pubblico cui l'interessato è deputato.

Tuttavia, stante lo stretto rapporto che intercorre tra l'ente pubblico e la società di provenienza, nella situazione in esame il conflitto di interessi potrebbe declinarsi nella particolare forma di conflitto tra cd. soggetto controllore e soggetto controllato.

A tal riguardo, come già illustrato in altri casi, occorre dare atto che, nel corso degli ultimi anni, si è assistito ad un'interpretazione evolutiva della situazione illustrata, tanto ad opera della giurisprudenza amministrativa quanto della stessa ANAC.

In ordine alla prima, è opportuno richiamare la sentenza del Consiglio di Stato n. 2864 del 2020 il quale, chiamato a pronunciarsi sulla posizione di un dipendente apicale della Stazione appaltante che era anche amministratore delegato della società risultata aggiudicataria e controllata dalla stessa S.A., ha concluso per l'assenza di conflitto di interessi in quanto, come anche chiarito nel parere del 5 marzo 2019, n. 667 sulle linee guida ANAC in materia, «il conflitto si deve verificare tra l'interesse funzionalizzato e l'interesse dell'agente o di un terzo con il quale l'agente versi in particolare rapporto tale da dividerne l'interesse stesso», mentre non può esservi un conflitto nel caso in cui il terzo avvantaggiato sia la società partecipata, poiché essa «rappresenta l'interesse del soggetto proprietario, vale a dire la stessa stazione appaltante», per cui «l'interesse funzionalizzato e l'interesse terzo coinciderebbero».

Il predetto arresto, con ciò che ne consegue in termini di "ancoraggio" della situazione di conflitto alla "personalità" dell'interesse, è stato posto a fondamento di altre decisioni assunte dall'ANAC e può applicarsi anche al caso di specie, il quale, ulteriormente, si caratterizza per avere le parti illustrate come non siano riferibili direttamente all'*omissis* delle competenze autorizzatorie, regolatorie ovvero di controllo sull'*omissis* spa di *omissis*.

Le competenze concernenti il *omissis*, pur in ordine al potere regolatorio, spetterebbero alle Regioni unitamente al *omissis*, mentre all'*omissis* sarebbero riferibili unicamente competenze tecniche in materia di sicurezza, come ad esempio la verifica in ordine al possesso dei requisiti tecnico – specialistici (cd. "nulla osta tecnico") da parte di coloro che sono designati dalle regioni in taluni ruoli di responsabilità presso le aziende municipalizzate. Dunque, il perimetro di azione dell'*omissis* si risolve in un'attività di controllo in materia di sicurezza dei trasporti.

Fermo restando tutto quanto sopra, rimane, comunque, ferma la naturale vigenza e operatività dell'art. 6 bis della L. 241/1990; esso reca, infatti, una regola generale volta a disciplinare l'agire amministrativo secondo canoni di



imparzialità e buon andamento e, pertanto, risulta astrattamente applicabile ogniqualvolta, in ragione di un'attività concreta, l'agente si trovi a rappresentare due interessi tra loro in potenziale conflitto.

Pertanto, alla luce delle peculiarità dei ruoli assunti, si suggerisce, a titolo collaborativo, un attento monitoraggio sulla situazione in esame al fine di assicurare il rispetto delle misure di prevenzione e salvaguardare la legittimità degli atti ex art. 6bis L. n. 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio dell'Autorità

DELIBERA

- l'archiviazione del procedimento in oggetto stante l'insussistenza dei presupposti costitutivi della fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del d.lgs. 39/2013;
- di comunicare la presente delibera ai soggetti interessati.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 febbraio
Il segretario Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente